LE SFIDE DELLE NUOVE TECNOLOGIE TRA CRISI DELLA RAPPRESENTANZA E DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA. QUALCHE SPUNTO INTRODUTTIVO [*]

di Michele Troisi[**]

Sommario. 1. Premessa. Le nuove tecnologie e "l'orizzonte esteso". – 2. Crisi della rappresentanza e nuove forme di partecipazione politica. – 3. Democrazia partecipativa e nuove tecnologie. – 3.1. (segue) Le sfide per il diritto pubblico. – 4. Qualche riflessione conclusiva.

1. Premessa. Le nuove tecnologie e "l'orizzonte esteso". «Lo sviluppo tecnologico ha contribuito nei secoli a un significativo miglioramento delle condizioni di vita dell'umanità; allo stesso tempo, ogni fase del progresso ha mostrato anche il volto ambiguo di strumenti capaci di arrecare danno quando non orientati al bene. Oggi, tuttavia, ci troviamo dinanzi a una situazione nuova, in cui la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità, plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull'immaginario collettivo: «Mai l'umanità ha avuto tanto potere su sé stessa» (cfr. *Laudato si*). Le nuove tecnologie aprono un orizzonte esteso in direzioni che, seppur intuibili, non possiamo ancora pienamente prevedere. Ciò rende più complesso valutarne l'impatto e gli effetti a lungo termine sulla dignità delle persone e sul bene comune»[1].

Queste parole della recente enciclica *Magnifica Humanitas* di Leone XIV mi sembrano particolarmente appropriate per descrivere la complessità e le sfide del tema trattato in questa sezione.

È difficilmente contestabile, infatti, quanto gli strumenti tecnologici siano in grado di incidere, *in melius* o *in peius*, tanto sulla qualità della vita delle persone quanto, quel che più qui interessa, sulla qualità di momenti fondamentali alla base dei processi democratici, quali la partecipazione politica e l'informazione.

È indubbio, infatti, che le tecnologie digitali offrano opportunità inedite. Strumenti di consultazione online, voto elettronico, raccolta firme, deliberazione digitale (per citare solo alcuni istituti) possono ampliare la possibilità di accesso dei cittadini alla *turris eburnea* dei processi decisionali e promuovere una maggiore trasparenza nelle scelte pubbliche. Peraltro, tali profili assumono particolare rilievo se si considera l'attuale fase di crisi dei circuiti rappresentativi classici; fenomeno, invero, non specifico dell'ordinamento italiano, inserito nel contesto di una generale stanchezza e disaffezione, nelle democrazie occidentali, per la politica *tout court* e per le istituzioni democratiche, che ha una ricaduta più grave sulle

[*] *Sottoposto a referaggio.*

[**] Professore associato di diritto costituzionale e pubblico – Università del Salento.

[1] Leone IV, *Magnifica Humanitas*, Città del Vaticano, 2026, 11.

assemblee elettive, perché gli organi collegiali soffrono (per loro natura e modalità di funzionamento) più di quelli monocratici l'impopolarità della politica[2]. Ebbene, in tale contesto, questi strumenti sono stati spesso considerati (a volte in modo un po' semplicistico, come si argomenterà in seguito) come risorsa fondamentale per un recupero di fiducia nello Stato democratico rappresentativo.

Sotto altro profilo, però, ricollegandoci così agli interrogativi posti dall'enciclica, ci si domanda se le tecnologie digitali rappresentino solo una risorsa per ampliare la partecipazione democratica o se, qualora non correttamente utilizzate, possono rappresentare mezzi per accentuare le disuguaglianze cognitive e amplificare la disinformazione.

Da tempo, infatti, la dottrina costituzionalistica ha posto l'attenzione su alcuni pericoli che il ricorso alle nuove tecnologie potrebbero portare: dall'ineguale accesso alle potenzialità che le tecnologie medesime possono offrire; alla semplificazione strisciante della complessa trama politica; alla conseguente polarizzazione che mortifica l'elaborazione critica dell'elettore; alla partecipazione politica superficiale che porta ad un plebiscitarismo digitale; alla disinformazione.

In tal senso, nello scritto di Magnano si mette in luce (tra le altre cose) l'impatto che i *social network*, le *fake news* e gli algoritmi in generale hanno avuto e continuano ad avere sull'esercizio del diritto–dovere di voto incidendo sul principio di sovranità popolare, con il rischio di trasformare quella che è già una *flawed democracy* in una *bubble democracy*.

Delle problematiche accennate si intende (seppur brevemente) dar conto nelle pagine che seguono, per meglio introdurre i contributi di questa sezione.

2. Crisi della rappresentanza e nuove forme di partecipazione politica. È constatazione comune che da alcuni decenni i veicoli classici della rappresentanza si siano progressivamente deteriorati e che una tale dissoluzione abbia insterilito i processi di formazione delle decisioni pubbliche, tendenzialmente svuotando la rappresentanza politica[3].

Invero, per molti anni la rappresentanza è sembrata fondarsi su un rapporto di fiducia forte e stabile fra i votanti e i partiti politici, per cui grossa parte dell'elettorato è riuscita ad identificarsi con un particolare partito rimanendogli, per così dire, fedele. Nel nostro ordinamento, storicamente, come noto ciò si è tradotto nella «rispondenza del meccanismo elettorale al contesto storico-politico di appartenenza»[4]. Non è questa la sede per indagare sulla crisi di questo modello[5]; ci basterà ricordare come oggi le strategie elettorali dei candidati

[2] C. Fusaro, *L'elezione diretta del capo dell'esecutivo e il ruolo delle assemblee elettive*, in A. Brasca, M. Morisi (a cura di), *Democrazia e governo locale. Il ruolo delle assemblee elettive*, Bologna, 2003, 147.

[3] Così G. Sorrenti, *Democrazia partecipativa e rappresentanza politica, Lettera AIC 10/2025*, in *associazionedeicostituzionalisti.it*, secondo la quale "il passaggio è cruciale, considerato che nelle coordinate della democrazia pluralistica – in cui si dà largo spazio alla compartecipazione di tutti al governo della cosa pubblica, oltre che all'implementazione dei diritti fondamentali – la frattura tra molteplicità dei cittadini e unità dell'ordine politico-giuridico, che si esprime in un unitario indirizzo politico, si compone inizialmente proprio attraverso il principio rappresentativo e la regola della maggioranza". Sul tema, tra la sterminata bibliografia, valga per tutti il contributo di I. Massa Pinto, *Rappresentanza*, *Relazione al XXXI Convegno annuale AIC,* in *Rivista AIC*, 3, 2017.

[4] Tali aspetti sono puntualmente messi in luce da V. Tondi della Mura, *Sistemi elettorali, contesto storico-politico, compromesso legislativo e coesione sociale*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2018, 7 ss.

[5] La letteratura sulla fine dello «Stato dei partiti», così come quella sulla «liquefazione della forma partito», e assai copiosa. Si vedano, almeno, i saggi raccolti nel numero monografico *Il partito politico oggi*, in *Dem. e Dir.*, 3-4, 2009; M. Calise, *Il partito personale: i due corpi del leader*, Roma-Bari, 2010; S. Staiano (a cura di), *Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo*, *network analysis*, Napoli, 2014; i saggi che accompagnano la traduzione italiana di H. Triepel, in E. Gianfrancesco, G. Grasso (a cura di), *La Costituzione dello Stato e i partiti politici*, Napoli, 2015.

e dei partiti sembrano basate sulla costruzione di immagini vaghe, in cui svolge un ruolo preminente la personalità dei *leader*[6].

Per non dire che, coloro che oggi si muovono nei circoli politici, sembrano essere piuttosto lontani dal resto della popolazione per via della loro occupazione, della loro cultura e del loro modo di vivere. Come è stato detto, «di fronte alle sfide di oggi (disoccupazione, precariato, instabilità, paure ...), tutte le forze politiche sono spaesate, balbettano discorsi in cui non credono; sono costrette a compiere salti fideistici in un qualcosa che in futuro dovrà avvenire, ma non si sa che cosa sia e perché dovrebbe accadere»[7].

La scena pubblica è sempre più dominata dagli specialisti dei *media*, dai sondaggisti, che possono essere considerati come un'immagine tipica della società[8]. Generalmente i politici raggiungono il potere non grazie alla capacità di farsi interpreti dei bisogni degli elettori, ma grazie alle abilità della società di comunicazione alla quale si sono affidati. Il solco fra il governo e la società, fra i rappresentanti e i rappresentati, si allarga, così, sempre di più[9].

Sotto questo profilo, è difficilmente contestabile come in atto un processo di «decostruzione» dei canali della politica novecentesca, giacché l'immagine che abbiamo davanti è quella di «un mondo unificato dall'economia e dalla tecnica, e perciò liberato dalla politica, non più bisognoso di forme di ordinamento istituzionale della vita sociale»[10].

Non a caso, una delle più rilevanti conseguenze di tale stato di difficoltà sistemica è rappresentata dal progressivo inesorabile aumento del tasso di astensionismo nella partecipazione politica, dovuta ad una percezione, in capo ai cittadini, di profonda irrilevanza del suffragio.

Eppure, la sensazione è che il diffuso atteggiamento di astensione e di disimpegno necessiterebbe di una maggiore contestualizzazione: tale fenomeno, infatti, nell'attuale fase storica pare riguardare il momento tipico della partecipazione politica rappresentativa, quello elettorale, appunto. Per altro verso, a fronte della citata disaffezione nei confronti della democrazia rappresentativa, si registra un notevole tasso di crescente partecipazione politica "alternativa" e di c.d. "cittadinanza attiva". Avviene cioè che lo sbiadimento o l'annacquamento del concetto di democrazia rappresentativa, da un lato appare frutto della crisi della capacità di mediazione dei partiti, ma dall'altro appare conseguenza proprio della ricerca, da parte dei cittadini, di canali di partecipazione diversi rispetto a quello meramente elettorale[11]. Così, mentre emerge la serietà delle spinte isolazionistiche che hanno travolto la capacità di dialogo dei partiti come arma per l'intercettazione del consenso (e sull'intensità di queste spinte, come si vedrà, giocano un ruolo proprio le nuove tecnologie), si registra al contempo la volontà degli elettori di riappropriarsi di idonei strumenti di partecipazione che, pur senza eliminare il ruolo dei partiti, consentano di rendere effettiva la sovranità popolare[12].

Anche per questo, potremmo dire che a valle e a monte della crisi della rappresentanza

[6] Personalizzazione del potere e affermazione della «democrazia di investitura» sono, almeno a partire dal 1993, problematiche che riguardano da vicino anche il nostro ordinamento. In merito si veda, tra le prime, L. Carlassare, *La rappresentanza politica: un concetto complesso*, in *Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari*, Quaderno n. 13, 2002, 63 ss. Da ultimo, molto puntuali le riflessioni di S. Staiano, *La torsione monocratica, come fenomeno politico-istituzionale e questione morale*, in *federalismi.it*, 24, 2025.

[7] M. Dogliani, *La forma di Governo tra il riformismo elettorale e mutamento politico-istituzionale*, in *federalismi.it*, n. 1, 2018, 5.

[8] Si vedano, in merito, le osservazioni di R. Bin, *Caro Travaglio, per essere democratica, la legge elettorale deve prevedere le preferenze?,* in *laCostituzione.info*, 22 ottobre 2017.

[9] In merito, si vedano le attente osservazioni di A.M. Nico, *La proiezione della trasformazione dei partiti politici sulla forma di governo e sulla legislazione elettorale*, in *Dirittifondamentali*, 1, 2018.

[10] Così, in senso critico, G. Preterossi, *La politica negata*, Roma-Bari, 2015, XX.

[11] M. Bassini, *Partiti, tecnologie e crisi della rappresentanza democratica. Brevi osservazioni introduttive*, in *DPCE*, 3, 2015, 865.

[12] *Ibidem.*

politica, per così dire, il cuore pulsante non può che essere il medesimo[13]: la condizione e l'atteggiamento del «rappresentato», ossia, in definitiva, la capacità di cittadini e formazioni sociali di non essere totalmente «assenti» nelle dinamiche della vita pubblica[14]. In tal senso, nel tentativo di ricostruire adeguati spazi di partecipazione politica, si registra un crescente interesse verso gli eterogenei meccanismi della "democrazia partecipativa", ampio insieme concettuale in cui viene iscritta una vasta varietà di pratiche, quali giurie civiche, cellule di pianificazione[15]. Si tratta in effetti di una realtà tanto recente quanto dai contorni non ancora del tutto definiti. Tra le definizioni più efficaci v'è quella che intravede in essa una «interazione, entro procedure pubbliche – soprattutto amministrative, ma anche normative – fra società e istituzioni, che mira a pervenire, mediante sia collaborazione che conflitti, a produrre volta a volta un risultato unitario, imputabile a entrambi questi soggetti»[16].
Indubbiamente, pur facendo della spontaneità un elemento fondamentale, si tratta di una realtà che comunque ha dei fondamenti giuridici ben definiti.
In tal senso, la Carta costituzionale è tra le poche che esplicitamente parlano della "partecipazione" (art. 3.2)[17]. Certamente si tratta di una menzione sommaria, ma è stata il prodotto d'una esplicita discussione a più tappe e d'una consapevole collocazione: la partecipazione è prevista come obiettivo dell'opera di trasformazione sociale affidata alla Repubblica, collegato a quello del pieno sviluppo della persona umana. Ma la partecipazione politica interseca anche la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21), la libertà di riunione (art. 17) e di associazione (art.18) che consentono la possibilità per il cittadino di realizzare la propria vocazione politica, il cui valore sociale è considerato preminente e, in ragione di tale preminenza, non comprimibile con vincoli e limiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dagli articoli citati[18].
Alla partecipazione, infatti, è dato il compito di *democratizzazione del potere* e delle decisioni pubbliche, realtà che appare intimamente associata alla crescita della consapevolezza della cittadinanza e allo sviluppo della dignità e capacitazione personale dei partecipanti[19]. Sotto tale angolazione, è possibile rinvenire punti di contatto tra partecipazione e sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà, del resto, investe proprio «il confine esterno delle istituzioni e coinvolge il rapporto tra queste, i cittadini e la società, implicando non più soltanto la prossimità nell'esercizio delle funzioni rispetto al cittadino, ma l'immedesimazione dei cittadini e della società organizzata nell'esercizio delle funzioni medesime»[20]; di conseguenza, la sussidiarietà importa un'adeguata declinazione delle potestà regionali, con riguardo sia alla distribuzione e all'esercizio del potere pubblico, sia al conseguente impiego dei modelli di attuazione; infine, implica l'emergere di un circuito virtuoso tra società civile e istituzioni

[13] Si veda, ancora, G. Duso, *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*, Milano, 2003, 27 ss.
[14] Il problema della «rimozione dall'assenza» è affrontato da I. Massa Pinto, *Rappresentanza*, cit., 21 ss. In realtà l'A., come si argomenterà meglio in seguito (*infra* par. 3.1), rinviene proprio negli strumenti tecnologici dei moltiplicatori di questa "assenza" di "identità collettiva", concretizzandosi invece come meri veicoli di pretese *uti singuli*.
[15] G. Sorrenti, *Democrazia partecipativa e rappresentanza politica*, cit.
[16] U. Allegretti, *Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia*, in AA. VV., *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, a cura di Id., Firenze, 2010, 7 ss.
[17] Sul tema, valgano per tutti V. Atripaldi, *Contributo alla definizione del concetto di partecipazione nell'art. 3 della Costituzione*, in P. Rescigno (a cura di), *Strutture di potere, democrazia e partecipazione*, Napoli, 1974, nonché B. Caravita, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3, comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984.
[18] S. Gambino, *Una rilettura dell'art.49 della Costituzione: la democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti*, in *Studi in onore di Fausto Cuocolo*, Milano, 2005, 346 ss.
[19] U. Allegretti, *Modelli di partecipazione e governance territoriale. Prospettive per i processi partecipativi nei Comuni "dopo" le circoscrizioni*, in *Le ist. del fed.*, 2, 2011, 211 ss.
[20] G. Pastori, *La sussidiarietà orizzontale alla prova dei fatti nelle recenti riforme legislative*, in A. Rinella, L.Coen, R. Scarciglia (a cura di), *Sussidiarietà ed ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto*, Padova, 1999, 174.

pubbliche[21].
Democrazia partecipativa e principio di sussidiarietà, in definitiva, auspicano un'evoluzione che porti a considerare il diverso ruolo del potere pubblico. Detto ruolo deve esprimere un assetto sociale non più verticisticamente e unidirezionalmente rappresentato, bensì inteso nelle pluralità di forme e contenuti che caratterizzano il tessuto comunitario; un assetto volto a ricondurre a sintesi la molteplicità delle istanze dall'insieme delle realtà costituenti la comunità regionale. Dette istanze recano esigenze di partecipazione, gestione, collaborazione e controllo.
Anche per questo, democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa non designano fenomeni per forza antitetici, ma descrivono esperienze che possono coesistere e anzi integrarsi a vicenda[22]: proprio un'iniezione di "partecipatività", intesa come coinvolgimento – non limitato al momento elettorale – del cittadino nel processo decisionale politico potrebbe rivitalizzare la democrazia rappresentativa[23].

3. Democrazia partecipativa e nuove tecnologie. È stato efficacemente sottolineato come la democrazia partecipativa in questi anni abbia avuto, attraverso le forme più disparate, una "notevole *disseminazione*"[24] in Italia ed in Europa, a qualunque livello di governo[25].
Ebbene, tra le varie forme, nell'ultimo decennio v'è stato un progressivo uso dello strumento digitale in ambito politico, secondo la declinazione tanto dell'*e-democracy* tanto dell'*e-government*: da una parte i *social network* sono diventati nel tempo un'importante fonte di informazione politica oltre che un luogo fondamentale di dibattito pubblico (*e-democracy*); d'altro canto, la tecnologia digitale ha pervaso profondamente l'azione politica e amministrativa di numerosi paesi a livello mondiale che si avvalgono delle opportunità tecnologiche per svolgere le proprie funzioni tradizionali (*e-government*)[26].
Se dunque sarebbe riduttivo ascrivere alle nuove tecnologie il merito di aver disvelato le opportunità della democrazia partecipativa, tuttavia, non si può certo disconoscere come l'avvento di Internet abbia senz'altro condotto, da un lato a un rafforzamento degli istituti che ne sono da sempre espressione, dall'altro alla creazione di nuove forme di raccordo che contribuiscono a supplire all'atrofia che ha colpito la capacità dei partiti politici di tradurre le esigenze della collettività[27].
Del resto, sono molteplici le ricadute positive dell'utilizzo di queste tecnologie, minuziosamente identificate nella prima parte del contributo di Motta: dalla circolazione più rapida e immediata di notizie e fatti di attualità, sia di natura politica che economica e sociale; all'impatto significativo sulla dinamica tra individuo e potere, dato dall'asimmetria informativa tra governanti e governati (ora infatti il rappresentante è costretto a confrontarsi con la voce dei suoi elettori costantemente e non solo nel momento delle elezioni); all'aumento del pluralismo e della circolazione del dissenso, fungendo la rete come arena in

[21] V. Tondi della Mura, *Regione e sussidiarietà orizzontale*, in G. Campanelli, M. Carducci, I. Loiodice, V. Tondi della Mura (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della regione Puglia*, Torino, 2016, 188.
[22] A. Masucci, *Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa*, in U. Allegretti (cur.), *Democrazia partecipativa*, cit., 361.
[23] M. Bassini, *Partiti, tecnologie e crisi della rappresentanza democratica*, cit., 866.
[24] U. Allegretti, *La democrazia partecipativa in Italia e in Europa*, in *Rivista AIC,* 1, 2011, 1.
[25] Si pensi ad esempio alle numerose leggi regionali che ormai si occupano di partecipazione; in tal senso sia consentito un rinvio a M. Troisi, *La partecipazione delle comunità territoriali nella legislazione regionale. Alcune riflessioni alla luce delle recenti leggi di Toscana, Emilia-Romagna e Puglia,* in *Federalisimi.it*, 7, 2018.
[26] L. Fabiano, *Crisi dello Stato democratico rappresentativo, partecipazione politica elettronica e consapevolezza della società civile,* in *Federalismi.it*, 28, 2023, 36 ed *ivi* gli interessanti riferimenti a E. De Blasio, *E-democracy*, Milano, 2019 e P. Costanzo, *La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-democracy)*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2003, 465 ss.
[27] M. Bassini, *Partiti, tecnologie e crisi della rappresentanza democratica*, cit., 866.

cui movimenti e i gruppi minoritari possono esprimersi e favorendo, quindi, l'esercizio dei diritti e delle libertà.
Peraltro, gli strumenti tecnologici, manifestano una loro utilità all'interno dei processi democratici, non solo da un punto di vista verticale (governanti-governati), ma anche da un punto di vista orizzontale, relativamente al rapporto tra gli stessi organi dello Stato apparato. In tal senso, il contributo di Nuzzolese, opportunamente mette in risalto i possibili benefici della tecnologia anche da un punto di vista dell'*e-government*: all'interno di una crescente e oramai difficilmente arrestabile subalternità del Parlamento al Governo, si potrebbe agire almeno per lenire il divario conoscitivo tra i due organi; gli strumenti dell'IA potrebbero garantire un potenziamento degli strumenti cognitivi e operativi a disposizione della rappresentanza democratica e diminuire così l'attuale asimmetria informativa.

3.1 (segue) Le sfide per il diritto pubblico. Come sottolineato in precedenza, la tecnologia digitale può rappresentare certamente una risorsa rispetto alla citata crisi di fiducia nello Stato democratico rappresentativo. Com'è noto, però, il digitale porta con sé criticità e sfide per il giurista. Ebbene, al di là del delicatissimo tema (e conseguenti rilevanti implicazioni) delle società (private) proprietarie delle piattaforme digitali (di cui molto si sta giustamente occupando ultimamente la dottrina[28]), vorrei qui far cenno ad ulteriori profili critici, apparentemente meno battuti, relativi proprio al rapporto tra la c.d. democrazia digitale e la c.d. democrazia partecipativa.
Un aspetto su cui occorre ben vigilare, ad esempio, è proprio il concreto tasso di democraticità di questi strumenti tecnologici, ossia la loro capacità di far sì che le forme e gli istituti di partecipazione prescelti siano effettivamente inclusivi e non conducano ad una nuova forma di elitismo. In tal senso, la dottrina ha da tempo messo in guardia sulla circostanza che l'utilizzo della tecnologia digitale per la concretizzazione della democrazia partecipativa in alcune esperienze pratiche potrebbe porre in essere effetti controproducenti, giacché numerosi sono ancora i problemi di accesso alla rete per motivazioni tecniche e di *digital divide* per ragioni culturali o di età[29]. Occorre tener presente, in definitiva, come la democrazia partecipativa, soprattutto attraverso la tecnologia digitale, sia una risorsa che corre il rischio di infrangersi in un'illusione se non si tiene in adeguato conto che una fetta di popolazione ancora non utilizza il canale partecipativo digitale.
Altra questione molto delicata sulla quale occorre indagare (che riguarda la democrazia partecipativa in generale ma, a maggior ragione, viene accentuata dall'utilizzo degli strumenti tecnologici) è quella relativa al grado di effettivo coinvolgimento della c.d. "cittadinanza

[28] Valgano per tutti i contributi di A. Lucarelli, *Nuovi mezzi di comunicazione, assetti imprenditoriali e soggettività politiche* in Aa. Vv. *La libertà di manifestazione del pensiero. Atti del XXXIX Convegno annuale. Salerno, 15-16 novembre 2024*, Napoli, 2024, 253 ss. e G. Vigevani, *Potere politico e mezzi di comunicazione*, Ivi, 313 ss., nonché da ultimo D. Mone, *Formazione della volontà elettorale e tecnologie digitali: la pubblicità politica on line nel Regolamento (UE) 2024/900*, in *Unità e pluralità del sapere giuridico*, 2, 2026, spec. 146 ss.
[29] L. Fabiano, *Crisi dello Stato democratico rappresentativo, partecipazione politica elettronica*, cit., 53. Ma sul tema si veda almeno: M. Della Morte, *Rappresentanza vs. partecipazione? L'equilibrio costituzionale e la sua crisi,* Milano, 2012, 139, secondo il quale «Nonostante alcuni specifici programmi comunitari abbiano di recente affrontato specificamente il problema del cd. Invecchiamento attivo, è indubbio, infatti, che la rete costituisca ancora un contesto difficilmente praticabile per i non più giovani d'età»; G.M. Flick, *Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica*, in E. Ceccherini (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo. Lezioni Volterriane 2006*, Napoli, 2008, 43, il quale ricorda che «la vera emarginazione si esprime nella esclusione dalla conoscenza: si pensi alle discriminazioni causate dall'analfabetismo e dal *digital divide*»; A. Simoncini, *Il diritto alla tecnologia e le nuove diseguaglianze*, in F. S. Marini, G. Scaccia (a cura di), *Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale*, Torino, 2020, 203-204; A. Valastro, *Internet e social media prima e dopo il coronavirus: fraintendimenti e deviazioni che tradiscono la democrazia sociale*, in *Consulta OnLine*, 1, 2020, che considera la Rete come possibile «causa di nuove forme di esclusione sociale».

attiva".

Nelle esperienze partecipate, infatti, non risulta spesso facile convogliare tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dalla decisione in discussione. È vero, infatti, che vige il principio della "porta aperta"[30] (con esclusione, quindi, di una selezione all'ingresso), ma l'esperienza ha mostrato come la soglia di tale porta spesso venga varcata soltanto da persone di un certo tipo: militanti, cittadini coinvolti in specifiche reti amicali, politiche o associative, «habitué della partecipazione»[31]. Ebbene, tale fenomeno auto-selettivo avviene anche con l'utilizzo degli strumenti tecnologici, che vengono utilizzati a questi fini solo da chi ha motivazioni forti; si registra, dunque, un'apatia partecipativa che, se si aggiunge al citato problema del *digital divide*, pone complessivamente dei problemi di disomogeneità nei cittadini coinvolti.

Ci sono poi due profili particolarmente delicati, almeno per chi si approccia a questi temi con l'occhio del costituzionalista.

Innanzitutto, c'è il timore che questi strumenti tecnologici possano dilatare la nozione di partecipazione a tal punto da porre il cittadino all'interno di una sorta di democrazia diretta, basata sulla convinzione di poter dare il proprio consenso o dissenso immediato ad una determinazione politica, complice la totale disintermediazione dei partiti politici tradizionali. In tal senso, è stato efficacemente detto che Internet ha promosso una sostanziale «rivolta contro i corpi intermedi»: più precisamente, «ha dato l'impressione che si possa usare la rappresentanza senza usare i partiti e che facendo questo si possa realizzare la promessa della democrazia diretta senza far sedere tutti i cittadini nell'assemblea»[32]. Con il risultato, da un lato di svilire la capacità delle formazioni sociali che rispondono al paradigma dei partiti di farsi interpreti di quel momento di mediazione e compromesso che risulta connaturato alla determinazione politica[33]; dall'altro di far emergere il «mito della politica istantanea»[34], la quale infatti, spesso, corre il rischio di degenerare in derive plebiscitarie e *leaderiste*[35]: attraverso l'impiego di internet ai fini della propaganda politica da parte di singoli movimenti organizzati, viene attribuita maggiore visibilità a soggetti dotati di particolare "carisma mediatico" e, dunque, si finisce con l'accentuare, invece di ridurre, il fenomeno della personalizzazione della politica; fenomeno che, sia detto per inciso, non ha minimamente arrestato quel distacco dal "mondo della politica" che si traduce in una diserzione sistematica dei seggi.

Anche per questo, la sensazione è che si possa legittimamente dubitare che i molteplici istituti della democrazia partecipativa in chiave tecnologica riescano a rappresentare un soddisfacente surrogato rispetto all'opera di canalizzazione e sintesi in precedenza svolta dalle formazioni intermedie[36].

Ma v'è un altro profilo più generale che interroga lo studioso di diritto pubblico rispetto a questo nuovo corso della democrazia partecipativa.

La sensazione, infatti, è che soprattutto il concetto di rappresentanza possa essere snaturato da un cattivo uso dello strumento tecnologico.

È stato fatto notare, infatti, che le nuove tecnologie sono direttamente funzionali a un'idea

[30] L. Bobbio-G. Pomiatto, *Modelli di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche*, in Meridiana, 58, 2007, 15-16.

[31] *Ibidem*

[32] U. Allegretti, *Democrazia partecipativa*, in *Enc. Dir., Annali*, IV, 2011, 295 ss.

[33] M. Bassini, *Partiti, tecnologie e crisi della rappresentanza democratica*, cit., 869.

[34] A. Campati, La *«democrazia immediata»: prospettive a confronto*, in *Teoria politica. Nuova serie Annali*, 10, 2020, 297 ss.

[35] L. Fabiano, *Crisi dello Stato democratico rappresentativo, partecipazione politica elettronica*, cit., 46.

[36] G. Sorrenti, *Democrazia partecipativa e rappresentanza politica*, cit., III, la quale invece, di fronte a tale surrogato, ritiene utile «ripropone la soluzione tesa a restituire linfa e vigore alla democrazia interna dei partiti, oggi inesistente».

di rappresentanza solo parziale, come movimento di rappresentazione ascendente di bisogni[37]; in tal senso, il *web* pare potenziare gli effetti (e le richieste) dell'attività individuale di un elettorato sempre meno impegnato nella tradizionale forma partitica e che da qualche anno preferisce intraprendere un'azione "politica" in forma per lo più individuale (conseguenza strutturale di una società atomizzata) od organizzata in movimenti *single-issue*[38].
Il cittadino digitale, partendo da un atteggiamento generale di sfiducia, avanza al web una richiesta di informazione funzionale a sottoporre a costante controllo i detentori del potere decisionale. Lo strumento tecnologico, dunque, se è utile perché, attraverso una più efficace politica dell'informazione, riduce la distanza tra rappresentante e rappresentato nel senso di aiutare nella raccolta dei bisogni, non aiuta il rappresentante nel movimento discendente, ossia nello svolgimento del suo ruolo di formazione di un'offerta politica. Rappresentare politicamente una comunità, infatti, non significa rispecchiare quella società come qualcosa che già c'è (quasi si fosse dei portavoce), ma farla esistere: il rappresentante non raccoglie i bisogni, ma li trasforma in progetto politico collettivo.
Sotto questo punto di vista, anziché diminuirle, tali strumenti tecnologici paiono acuire le assenze; un'*assenza* non di richieste al rappresentante, ma di rappresentazione dell'identità collettiva, che sembra così scomparire sempre di più, soppiantata da una serie di pretese individuali[39].
In definitiva, il rischio è quello di alimentare un'idea di democrazia senza popolo: ossia, lo scheletro degli organi del governo che le nuove tecnologie promettono di rendere sempre più efficienti non è impiantato su un popolo organizzato, ma su una folla impolitica e chiusa nei suoi particolarismi[40].

4. Qualche riflessione conclusiva. Le considerazioni critiche fugacemente svolte non devono ovviamente spingere ad una reazione di rigetto nei confronti del fenomeno. L'evoluzione tecnologica anche nel campo dei processi democratici è ormai un processo ineludibile; semmai la qualità democratica richiede che il diritto all'accesso individuale alla dimensione tecnologica e digitale venga preso adeguatamente in considerazione dal legislatore.
Il riferimento è al già citato tema del *digital divide,* barriera che ha a che fare non solo con l'accesso materiale all'ecosistema digitale (che è questione infrastrutturale ed economica), ma anche con la predisposizione di strumentari idonei a garantire che nell'accedere materialmente ad esso ogni individuo sia consapevole e dunque libero[41]. Del resto, come autorevole dottrina ammonì anni fa, la libertà di scelta (costituzionalmente tutelata) potrà essere pienamente esercitata in tutti i campi se sarà stata previamente garantita una piena libertà di accesso alle fonti di informazione[42]. Ebbene, nel caso in questione, il *right to Internet access* parrebbe concretizzarsi proprio in diritto sociale ad "utilità plurima"[43], poiché in sua assenza una vasta gamma di altri diritti (espressione, identità, lavoro, iniziativa economica, opinione politica) correrebbero il rischio di essere sostanzialmente negati.
Seguendo il pensiero di Stefano Rodotà, allora, si potrebbe arrivare a considerare questo

[37] I. Massa Pinto, *Crisi della rappresentanza e nuove tecnologie tra domanda e offerta politiche*, in *Media Laws*, 1, 2020, 184 ss.
[38] *Ibidem*
[39] *Ibidem*. Ma sul tema dell'assenza di veda più compitamente le riflessioni dell'A. in *Rappresentanza*, cit., 10 ss.
[40] *Ibidem.* Secondo l'A, «Siamo esattamente nella situazione che gli antichi definivano "demagogia" o "oclocrazia" (governo della piazza, oggi mediatica, proprio grazie o a causa delle nuove tecnologie)».
[41] L. Fabiano, *Crisi dello Stato democratico rappresentativo, partecipazione politica elettronica*, cit., 54.
[42] A. Loiodice, *Contributo allo studio sulla libertà d'informazione*, Napoli, 1969.
[43] G. De Minico, *Internet. Regole e Anarchia*, Napoli, 2012, 128.

Issn 2421-0528

diritto non soltanto come «diritto ad essere tecnicamente connessi alla rete, bensì come espressione di un diverso modo d'essere della persona nel mondo»[44].
Qualora dovesse configurarsi a livello costituzionale l'accesso alla rete ed ai mezzi informatici come diritto sociale, andrebbe incoraggiata ogni iniziativa legislativa ordinaria che sia diretta a garantire su tutto il territorio nazionale, attraverso misure generali ed omogenee, un livello minimo di accesso alla utilizzazione della rete in termini di strumenti, risorse ed infrastrutture, in quanto misura diretta ad assicurare un livello essenziale di diritti sociali[45].
Restando sul piano del *de iure condendo,* a fronte della descritta potente ed oramai ineludibile dimensione della partecipazione politica in ambito digitale, sembra necessario affrontare concretamente il tema dell'analfabetismo digitale; il legislatore dovrebbe porre concretamente in agenda il tema dell'educazione digitale, materia che riguarda anche le nuove generazioni perché lo *status* di "nativi digitali" non significa essere automaticamente in grado di muoversi nel web con competenza, distacco e autonomia.
Il collegamento tra diritto di accesso ad Internet e diritto all'istruzione, infatti, è particolarmente stretto, nell'ottica del superamento di quei tanti "ostacoli di ordine economico e sociale" in cui si concretizza il *digital divide*.
Tutto questo al fine di garantire da un lato una maggiore omogeneità dei cittadini partecipanti e dall'altro una perdurante legittimazione delle stesse Istituzioni, che ormai prendono vita e linfa (anche) attraverso gli strumenti della cittadinanza digitale.

Abstract. Il contributo, nell'introdurre i lavori della Sezione, analizza l'intersezione tra la crisi della democrazia rappresentativa e l'emergere delle nuove tecnologie digitali come strumenti di partecipazione politica. Partendo dalle riflessioni sull'impatto del progresso tecnico sulla dignità umana, si evidenzia come l'*e-democracy* e l'*e-government* vengano spesso prospettati come soluzioni alla disaffezione dei cittadini verso le istituzioni classiche. Se da un lato il digitale offre opportunità inedite in termini di trasparenza, pluralismo e abbattimento delle asimmetrie informative tra governanti e governati, dall'altro introduce criticità sistemiche rilevanti.
L'analisi si sofferma in particolare sui rischi di una "democrazia bolla", caratterizzata da polarizzazione, disinformazione e dal persistere del *digital divide*, che minaccia di trasformare la partecipazione in una nuova forma di elitismo.

Abstract. The paper, introducing the proceedings of the Section, analyzes the intersection between the crisis of representative democracy and the emergence of new digital technologies as tools for political participation. Drawing on reflections regarding the impact of technological progress on human dignity, it highlights how e-democracy and e-government are often proposed as solutions to citizens' disillusionment with traditional institutions. While digital technology offers unprecedented opportunities for transparency, pluralism, and the reduction of information asymmetries between the governors and the governed, it also introduces significant systemic challenges.
The analysis focuses in particular on the risks of a "bubble democracy"—characterized by polarization, disinformation, and the persistence of the digital divide—which threatens to transform participation into a new form of elitism.

Parole chiave. Nuove tecnologie – rappresentanza politica – partecipazione.

[44] S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 384.
[45] A. Lamberti, *Libertà di informazione e democrazia ai temi della società digitale: problemi e prospettive*, in *ConsultaOnline*, 2, 2022, 878.

Key words. New technologies - political representation – participation.

Issn 2421-0528

Lo Stato nell'età della tecnica